

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 14 novembre 2024, n. 270

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

**- un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio, per la produzione di biometano e compost, da realizzarsi nel comune di Sannicandro di Bari (BA), in località "Monsignore".**

**Proponente: ECO LEAF Sannicandro S.r.l., Via Della Resistenza N 48, Bari (BA), P.IVA 08338250726.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario ing. Palmarita Oliva.**

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", PNRR", convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- il D.M. 21 giugno 2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed

internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione

energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;

- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

#### RILEVATO CHE

- con nota prot. n. 50237 del 25/06/2020, acquisita in pari data al prot. n. 4552, la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/06/2020 relativamente al solo procedimento di PAUR (ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) avente ad oggetto l’impianto in oggetto che si concludeva con l’invito rivolto alla società proponente, ECO LEAF Sannicandro S.r.l. (per brevità, di seguito “la società” o “il proponente”) con sede legale in Bari (BA), Via Della Resistenza N 48, P.IVA 08338250726, a presentare per iscritto le proprie osservazioni ai pareri emersi nel corso della riunione nonché con una nuova convocazione per il giorno 21/07/2020;
- successivamente, con nota prot. n. 54182 del 09/07/2020, acquisita in pari data al prot. n. 4895, la stessa Autorità competente comunicava che, a seguito di richiesta della società, la successiva conferenza veniva rinviata al 30/09/2020. Ancora dopo, con analogo nota prot. n. 71057 del 16/09/2020, acquisita in pari data al prot. n. 6397, comunicava un ulteriore rinvio al 30/10/2020;
- con nota della società del 09/10/2020, acquisita al prot. n. 7089 del 12/10/2020, veniva trasmessa alla Città Metropolitana di Bari, coinvolgendo per conoscenza la Sezione scrivente, la documentazione integrativa richiesta in sede di precedente conferenza;
- questa Sezione, con nota prot. n. 7558 del 23/10/2020 chiedeva di chiarire le motivazioni per le quali veniva coinvolta nel procedimento in oggetto, non configurandosi espressa richiesta di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 da parte del proponente, che avrebbe incardinato il procedimento di Autorizzazione Unica presso la Sezione scrivente;
- con nota prot. n. 85258 del 30/10/2020, acquisita al prot. n. 7740 del 02/11/2020, la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30/10/2020, da cui emergeva la sospensione dei lavori e l’aggiornamento a data da destinarsi;
- questa Sezione con nota prot. n. 8106 del 13/11/2020 rilevava che, alla luce delle interlocuzioni informali intercorse con la società, l’impianto di produzione di biometano in oggetto aveva una capacità produttiva superiore a 500 Smc/h e, conseguentemente, soggetto obbligatoriamente ad Autorizzazione Unica. Pertanto comunicava la necessità di avviare il procedimento di Autorizzazione Unica, da far confluire nel PAUR, evidenziando altresì che la documentazione tecnica necessaria ai fini dell’Autorizzazione Unica doveva essere presentata attraverso il portale dedicato Sistema Puglia;
- successivamente, la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 35223 del 21/04/2023, acquisita in pari data al prot. n. 7139, trasmetteva la convocazione di una Conferenza di Servizi per il 31/05/2023 in modalità asincrona;
- solo con nota del 24/05/2023, acquisita in pari data al prot. n. 9152, la ECO LEAF Sannicandro S.r.l. trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio, per la produzione di biometano e compost, sito nel comune di Sannicandro di Bari (BA), località “Monsignore”, di potenza nominale non precisata;
- questa Sezione, con nota prot. n. 9339 del 30/05/2023, richiedeva un rinvio di almeno 15 giorni della

- riunione della Conferenza dei Servizi al fine di consentire l'istruttoria dell'istanza, nonché acquisire dalla società comunicazione contenente dato certo di capacità produttiva dell'impianto;
- nel contempo, la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 46982 del 30/05/2023, acquisita in pari data al prot. n. 9342, comunicava il rinvio al 20/06/2023 della convocata Conferenza di Servizi da tenersi in modalità asincrona, a seguito di richiesta pervenuta dal Comune di Sannicandro di Bari;
  - ancora dopo, la stessa Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 49157 del 07/06/2023, acquisita in pari data al prot. n. 9719, trasmetteva nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con cui venivano richieste implementazioni alle opere di mitigazione previste nel progetto;
  - questa Sezione procedeva, quindi, alla verifica formale della documentazione caricata da codesto proponente sul portale Sistema Puglia. In esito a tale disamina, comunicava preliminarmente al proponente la necessità di ottenere dichiarazione della capacità di produzione di gas biometano misurata in Smc/h, nonché di ottenere i dettagli tecnici sulle modalità di connessione alla rete di distribuzione nazionale, per la quale è necessario produrre la documentazione di cui alle delibere ARERA 27/2019/R/Gas e 64/2020/R/Gas, e alla rete elettrica nazionale o alla rete di distribuzione per la quale è necessario produrre la documentazione di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08;
  - inoltre, tenuto conto che la proposta progettuale prevede, altresì, la realizzazione di un impianto fotovoltaico (cfr. Elab. T.2.4.56 – Tavole Grafiche Piante – Impianto Fotovoltaico), questa Sezione chiedeva di fornire i dettagli progettuali, nonché chiarire le modalità di utilizzo dell'energia prodotta, le modalità di connessione alla rete elettrica e tutti i ragguagli del caso;
  - questa Sezione, in definitiva, riscontrata la presenza di anomalie formali, con nota prot. n. 10113 del 19/06/2023, richiedeva documentazione integrativa, da produrre entro il termine di 30 giorni, o altro termine più restrittivo eventualmente definito dall'autorità provinciale competente;
  - con nota prot. n. 53989 del 22/06/2023, acquisita in pari data al prot. n. 10280, la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data il 20/06/2023, da cui emergeva la necessità di acquisire i necessari apporti istruttori di tutti gli enti e soggetti interessati alla procedura, per cui si convocava nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25/07/2023 in modalità asincrona;
  - con n. 2 note della società del 18/07/2023, acquisite in pari data ai prot. n. 11334 e n. 11335, veniva trasmessa alla Città Metropolitana di Bari, coinvolgendo per conoscenza la Sezione scrivente, parte della documentazione integrativa richiesta da altri enti coinvolti, in sede di precedente conferenza;
  - questa Sezione, con nota prot. n. 11544 del 24/07/2023, nel rilevare la mancata produzione della documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 10113 del 19/06/2023, confermava che la documentazione caricata dal proponente sul portale regionale Sistema Puglia non poteva considerarsi completa ed adeguata;
  - con nota prot. n. 64841 del 27/07/2023, acquisita in pari data al prot. n. 11647, la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 25/07/2023, da cui emergeva l'invito alla società a controdedurre le osservazioni formulate dagli enti coinvolti nella procedura, per cui si aggiornavano i lavori della Conferenza di Servizi al giorno 10/10/2023;
  - con n. 5 note della società proponente del 22/09/2023 del 25/09/2023 e del 26/09/2023, acquisite in pari data ai prot. n. 12961, n. 13069, n. 13068, n. 13070 e n. 13082, venivano trasmesse alla Città Metropolitana di Bari, coinvolgendo per conoscenza la Sezione scrivente, parte delle controdeduzioni a fronte dei pareri resi;
  - questa Sezione, con nota prot. n. 13567 del 09/10/2023, nel rilevare, ancora una volta, la mancata produzione della documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 10113 del 19/06/2023, confermava l'incompletezza e l'inadeguatezza documentale ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., evidenziando l'opportunità di indire la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter, attesa la particolare complessità del progetto ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L. n. 241/90;
  - la società con nota del 09/10/2023, acquisita in pari data al prot. n. 13581, comunicava che *"intende*

*proseguire con la Conferenza dei Servizi e che all'eventuale positiva chiusura del procedimento ex Art.27/bis del D.L.vo 152/2006, seguirà il perfezionamento dell'istanza alla Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transazione Energetica, Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, per l'acquisizione dell'A.U. ex D.L.vo 387/2003, senza la quale la scrivente si impegna a non realizzare il settore impiantistico anaerobico e che.....per detto procedimento si provvederà a richiedere la Conferenza dei Servizi Preliminari ai sensi della L. 241/90, come peraltro indicato dalla A.C..”;*

- successivamente, con nota prot. n. 84016 dell'11/10/2023, acquisita in pari data al prot. n. 13667, la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10/10/2023, da cui emergeva la necessità di sospendere i lavori della riunione aggiornandoli alla data del 21/11/2023, in modalità “sincrona”, per poter acquisire i necessari apporti istruttori di tutti gli Enti e soggetti interessati alla procedura. La riunione della Conferenza di Servizi veniva rinviata al 30/11/2023, con nota prot. n. 95916 del 20/11/2023, acquisita in pari data al prot. n. 14936;
- ancora dopo, la società con nota del 24/11/2023, acquisita in pari data al prot. n. 15088, comunicava l'avvenuto caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione richiesta da questa Sezione e precisava con riferimento al “Preventivo per la connessione e relativi allegati” che la proposta progettuale prevede la realizzazione di:
  - a. un impianto di recupero di biometano (oggetto di Autorizzazione Unica) con capacità produttiva superiore a 500 Smc/h con biometano prodotto non immesso in rete ma interamente liquefatto e trasferito mediante autocisterne;
  - b. un impianto fotovoltaico con impianto di trasformazione MT/BT (condiviso con la cabina utente dell'impianto utilizzatore) non oggetto di Autorizzazione Unica in quanto caratterizzato da una potenza elettrica 935 KW (< 1 MW) per cui prima di procedere con l'allaccio fotovoltaico si dovrà procedere alla richiesta di attivazione dell'utenza elettrica attiva in bassa tensione (alla quale l'impianto fotovoltaico sarà collegato) e, all'ottenimento del PAUR, sarà presentata la richiesta di attivazione dell'utenza elettrica in bassa tensione e la relativa domanda di connessione (unica domanda prevista, quindi si prevede un UNICO PUNTO DI CONNESSIONE) con il modello standard messo a disposizione dal gestore di rete (ENEL);
  - c. una centrale termica (gas naturale) la cui alimentazione non prevede alcuna connessione alla rete gas (SNAM), in quanto l'uso della caldaia a combustibile convenzionale avverrà solo quando non sarà disponibile il calore di recupero generato dall'impianto di liquefazione e upgrading, e quindi solo nel caso in cui il calore di recupero non fosse sufficiente a garantire la corretta temperatura di esercizio al digestore - durante le fasi di avviamento per la messa in esercizio non disponendo del biometano prodotto dall'impianto né del calore di recupero, la caldaia sarà alimentata con il gas naturale approvvigionato da terzi.
- successivamente, con nota prot. n. 100446 del 04/12/2023, acquisita in pari data al prot. n. 15382, la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30/11/2023, da cui emergeva la necessità di sospendere i lavori della riunione aggiornandoli alla data del 18/01/2024, in modalità “sincrona”, per poter acquisire i necessari apporti istruttori di tutti gli Enti e soggetti interessati alla procedura;
- ancora dopo, la società con nota del 29/12/2023, acquisita al prot. n. 27231 del 17/01/2024, trasmetteva le proprie osservazioni in merito a quanto richiesto da questa Sezione nel corso della Conferenza di Servizi del 30/11/2023, circa la necessità di concordare con i comuni interessati le opere di mitigazione di cui all' Allegato 2 (punti 14.15 e 16.5) del D.M. 10/09/2010, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Legge Marzano), in aree in cui è da ritenersi applicabile quanto di cui all'art.1, comma 4 lettera f);
- al riguardo la società proponente osservava che:
  - a. le misure di compensazione si rendono necessarie solo se siano previsti impatti ambientali non superati con le misure di mitigazione, mentre lo studio di impatto ambientale dimostra che non

- vi sono impatti da compensare che non siano già superati dalle misure di mitigazione previste;
- b. qualora fosse ravvisata l'esigenza di compensare impatti non superati dalle opere di mitigazione, la proponente evidenziava di aver, nel corso degli anni, reiteratamente manifestato al Comune di Sannicandro -in via formale- la propria disponibilità a introdurre previsioni progettuali e a accordare concessioni e benefici destinati alla collettività nel suo complesso, nonché ad alcune categorie di operatori della filiera agricola (a titolo esemplificativo, garantire al Comune uno specifico vantaggio territoriale privilegiando l'assunzione di personale locale nell'erigendo impianto, proponendo il ricevimento e il trattamento all'impianto della FORSU prodotta sino ad una quantità di 1.500 t/a a costo zero e semplice rimborso del costo di smaltimento presso impianti terzi del materiale non compostabile (MNC) stimata pari al 10% del conferito).
- Questa Sezione con nota prot. n. 26312 del 17/01/2024, nel riscontrare la permanenza di anomalie formali, comunicava il persistere della condizione di improcedibilità dell'istanza, evidenziando la mancata produzione della documentazione attestante l'avvenuta stipula di accordi "di filiera", nonché la richiesta di specifica dichiarazione relativa al mancato interesse a ottenere l'Autorizzazione Unica per l'impianto fotovoltaico con potenza elettrica di 935 KW;
  - successivamente, con nota prot. n. 5916 del 19/01/2024, acquisita al prot. n. 33084 del 20/01/2024, la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/01/2024, da cui emergeva la necessità di aggiornare i lavori della riunione alla data del 14/03/2024, in modalità "sincrona", anche al fine di consentire alla società di riscontrare le richieste della Sezione scrivente;
  - la società, con nota del 12/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 129749, comunicava di aver provveduto ad inoltrare la documentazione risultata carente;
  - di conseguenza, questa Sezione, con nota prot. n. 132006 del 13/03/2024, nell'evidenziare, che era stata fornita idonea documentazione attestante la stipula di accordi "di filiera", nonché dichiarazione di non interesse a ottenere l'Autorizzazione Unica per l'impianto fotovoltaico, nell'invitare il proponente a produrre apposita dichiarazione da depositare sul portale Sistema Puglia relativa alla mancata sussistenza della necessità di collegamento alla rete gas, comunicava la completezza tecnico-amministrativa della documentazione a corredo dell'istanza di AU;
  - successivamente, con nota prot. n. 24738 del 20/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 142831, la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14/03/2024, da cui emergeva la necessità di aggiornare i lavori della riunione alla data del 26/03/2024, in modalità "sincrona", al fine di consentire ad ARPA Puglia un esame completo della proposta progettuale. Ancora dopo con nota prot. n. 25661 del 22/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 148407, la Città Metropolitana di Bari comunicava il differimento della riunione al 27/03/2024;
  - la riunione veniva ancora rinviata al 04/04/2024 (in atti nota prot. n. 26294 del 26/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 152499), al 06/05/2024 (in atti nota prot. n. 28744 del 03/04/2024, acquisita in pari data al prot. n. 165308), al 12/06/2024 (in atti nota prot. n. 35174 del 24/04/2024, acquisita in pari data al prot. n. 201118);
  - questa Sezione con nota prot. n. 153409 del 26/03/2024, ribadiva l'invito alla società a produrre apposita dichiarazione da depositare sul portale Sistema Puglia relativa alla mancata sussistenza della necessità di collegamento alla rete gas (gestore SNAM) e, nel confermare la completezza tecnico- amministrativa della documentazione a corredo dell'istanza di AU, chiedeva di fornire evidenza degli accordi intercorsi con il Comune di Sannicandro di Bari in merito alle opere di compensazione;
  - il proponente con nota del 29/05/2024, acquisita in pari data al prot. n. 256363, inviava una definitiva proposta di accordo rivolto al Comune di Sannicandro di Bari e completava il caricamento della documentazione richiesta da questa sezione comunicandolo con nota del 30/05/2024 acquisita in pari data al prot. n. 257282;
  - successivamente, con nota prot. n. 50549 del 14/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 294420, la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12/06/2024, da cui emergeva la necessità di aggiornare la riunione al 09/07/2024, poi rinviata al 23/07/2024 (in atti

nota prot. n. 55989 del 05/07/2024, acquisita in pari data al prot. n. 340819);

- la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 63179 del 02/08/2024, acquisita in pari data al prot. n. 395420, trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 3090 del 01/08/2024 con cui ha:
  - dato atto della favorevole conclusione della Conferenza di Servizi avente ad oggetto l'istanza art. 27-bis D.Lgs. n. 152/06 relativamente al PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) per la procedura coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) finalizzata alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
  - precisato che la società è obbligata al rispetto delle prescrizioni rese nei seguenti pareri, allegati al provvedimento: a) parere di compatibilità ambientale espresso dal CT VIA nella seduta del 26.02.2020; b) parere del CT Rifiuti del 26.05.2020; c) parere CT Rifiuti del 20.10.2020; d) parere CT VIA 21.10.2020; e) parere CT Rifiuti del 18.04.2023; f) parere CIAP del 15.05.2023; g) parere CT VIA del 12.09.2023; h) CT Rifiuti del 03.10.2023; i) nota Regione Puglia– Servizio Autorità Idraulica nota prot. n. 8136 del 18/05/2023; j) Nota della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari prot. n. 11340-P del 03.10.2023; k) nota della Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 9931 del 29.11.2023 con la quale ritiene di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR con prescrizioni; l) Nota Comando Provinciale VV.F. n. 5515 del 28.02.2024, acquisita al prot. n. 25334 del 21.03.2024; m) Nota della Regione Puglia Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili prot. n. 153409 del 26.03.2024
  - informato che successivamente all'adozione del presente atto sarà rilasciato il provvedimento autorizzativo.
- Questa Sezione con nota prot. n. 429598 del 05/09/2024, comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi per l'impianto in oggetto;
- la società con note del 20/09/2024, acquisite al prot. n. 456028 e al prot. n. 456445 di pari data, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota prot. n. 429598 del 05/09/2024 di conclusione dell'attività istruttoria, e con nota del 10/10/2024 acquisita al prot. n. 493953 di pari data, comunicava l'avvenuto caricamento della documentazione "progetto definitivo" sul portale Sistema Puglia.

**PRESO ATTO** dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Città Metropolitana di Bari ex lege e culminato nella conferenza decisoria del 23/07/2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Città Metropolitana di Bari) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- **Aeronautica Militare, Comando Scuole AM 3a Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio, prot. n. M\_D ABA001 REG2022 0058521 del 15/12/2022**, *"il parere relativo all'intervento proposto non è necessario"*.
- **Anas Sp.A., prot. n. 295506 del 09/04/2024**, *"l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada"*.
- **Arpa Puglia, Centro Regionale Aria CRA, prot. n. 58022 del 22/07/2024**, *"ribadendo le criticità avanzate nel precedente parere prot.48674 del 12/06/2024 in merito alla localizzazione del sito di progetto, non si ritiene di poter escludere che esso possa costituire un elemento di pressione ambientale sul territorio dal punto di vista delle emissioni odorigene, anche in considerazione della prossimità ad altri impianti caratterizzati dalla presenza di emissioni odorigene e della registrazione, nel recente passato, di numerose segnalazioni di disturbo olfattivo ad essi associata da parte della popolazione. Pertanto, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, non si ritiene di poter esprimere parere favorevole"*.
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 8509 del 05/05/2020**, riscontrata dalla società con nota del 23/06/2020.
- **Comando Marittimo Sud, prot. n. 39875 del 30/11/2023**, *"parere espresso con prot. n. 16229 del*

09/05/2023 con il quale comunica che non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento”.

- **Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 29672 del 01/12/2023**, “*ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)”.*
- **Comando Vigili del Fuoco, Città Metropolitana di Bari, prot. 5514 del 28/02/2024**, “*Si comunica di aver valutato, per quanto di propria competenza, la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui la DM 03.08.2015 (RTO) DM 03.02.2016, DM 17.04.2008 DM 08.11.2019, Lettera Circolare DC-PREV prot. n. 5870 del 18.05.2015, Lettera Circolare DC-PREV prot. n. 1324 del 07.02/2012 e successive modifiche ed integrazioni e che vengano osservate le seguenti prescrizioni:*
- *fermo restando il parere favorevole sull’impianto di che trattasi, per quanto concerne gli aspetti richiesti con nota prot. n. 29361 del 03.11.2023 al riguardo dell’impianto di GNL e del livello di GSA (Gestione della sicurezza antincendio), in occasione dell’elaborazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentata istanza di valutazione progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;*
- *le opere previste in progetto dovranno essere eseguite in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata alla predetta istanza, nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati grafici e nella relazione tecnica illustrativa, osservando, altresì, quanto specificatamente dettato dalle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.i..Prima dell’esercizio dell’attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell’art.4, comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgvo 8 marzo 2006, n.139) mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i modelli: - Mod PIN 2-2018 SCIA - Mod PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE unitamente a: certificazioni e dichiarazioni di cui all’allegato modello P30, redatte ai sensi del D.M. 07/08/2012; attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs 139/06. Questo Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà, con le modalità previste dall’art. 4, comma 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi”.*
- **Comune di Sannicandro di Bari, Sezione Tecnica – Servizio Urbanistica, prot.n. 3500 del 22/03/2024**, “*il Comune di Sannicandro di Bari intende confermare la contrarietà dell’intervento insediativo proposto da Eco Leaf rispetto alla disciplina urbanistica vigente nel medesimo ente. Disciplina, questa, stabilita nel pieno ossequio della discrezionalità propria dell’ente locale, ben prima della ipotesi progettuale (più volte modificata) avanzata dal citato operatore”.*
- **Comune di Sannicandro di Bari, prot. n. 7435 dell’11/06/2024, Deliberazione Consiglio comunale numero 15 del 11-06-2024**, “*DELIBERA 1) Di esprimere contrarietà, ai sensi dell’art. 42 TUEL, ad ogni variante della disciplina urbanistica vigente, tesa a consentire l’insediamento dell’impianto di trattamento FORSU proposto da Eco LEAF Sannicandro srl. 2) Di non accettare le misure di compensazione ambientale che l’operatore, con nota del 30 maggio, qui richiamando puntualmente le ragioni motivazionali indicate ai punti nn. 1,2,3,4 e 5 della parte narrativa del presente provvedimento. 3) Di dare mandato di esprimere la presente contrarietà nell’ambito della conferenza di servizi convocata per*

il prossimo 12 giugno. 4) Di anticipare che, qualora in sede di conferenza di servizi, non si tenga conto della motivata contrarietà espressa dal Comune di Sannicandro di Bari in rappresentanza del proprio territorio, si agirà in ogni sede per affermare il diritto della collettività ad impedire l'insediamento in parola. Con separata votazione, Presenti 13-Favorevoli 13, DELIBERA Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento deliberativo così da poter formalizzare il diniego nella prossima riunione della conferenza di servizi, convocata per il 12 giugno 2024".

- **ENAC, prot. n. 53548-P del 28/04/2023**, "al fine dell'ottenimento del parere/nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV".
- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento per le Comunicazioni – Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 92864 del 21/05/2024**, "si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento".
- **Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, prot. n. 11340-P del 03/10/2023** "Visionata la documentazione integrativa trasmessa dagli istanti (acquisita in atti al prot. n. 11038 del 26.09.2023) e pubblicata sull'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Bari in data 26.09.2023, prodotta in recepimento alle opere di mitigazione indicate da questo Ufficio nelle note prot. n. 6561 del 30.05.2023 e prot. n. 8747 del 24.07.2023, questa Soprintendenza prende atto che l'aggiornamento progettuale presentato risulta coerente con le indicazioni fornite da questo Ufficio nelle richiamate note, che si ritengono sostanzialmente recepite superando le criticità ivi indicate".
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 5683 del 26/03/2024**, "Con riferimento alla pregressa corrispondenza afferente l'oggetto e da ultimo alla nota prot. n. 24738 del 20.03.2024, si rappresenta che dall'esame della documentazione trasmessa, si è potuto constatare che l'area interessata dalla realizzazione dell'opera non interessa immobili intestati al demanio o al patrimonio dello Stato gestiti da questa Agenzia".
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sezione U.S.T.I.F., Direzione Generale per la sicurezza delle ferrovie (DGSF), prot. n. 28507 del 16/04/2024**, con cui comunica che solo in caso di interferenza con le reti di trasporto ferroviario dovrà essere coinvolta la stessa agenzia.
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione VII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 220511 del 14/11/2023**, con cui invita la Società a produrre la documentazione utile al rilascio del nulla osta di competenza.
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 9931 del 29/11/2023**, "Considerata la destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento ed esaminata la proposta progettuale in relazione alle specificità descrittive ed al quadro normativo del contesto paesaggistico (Cfr. § "ISTRUTTORIA CON RIFERIMENTO AL PPTR") si ritiene di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR con le seguenti prescrizioni:
  - nei lotti di progetto dovrà essere reimpiantato il maggior numero di piante di ulivo estirpate per realizzare l'intervento. Per le piante non utilizzate dovrà essere verificata, in accordo con il Comune, la possibilità di reimpiego in spazi pubblici all'interno della Zona industriale, compresa la viabilità, o nel centro urbano (con particolare attenzione alle aree periurbane);
  - al fine di favorire la continuità visiva con il territorio agricolo, gli spazi verdi perimetrali che fungono da filtro visivo dovranno prevedere il reimpianto prioritariamente di alberi di ulivo in prossimità degli spazi esterni. Le piante di ulivo in filari non dovranno superare l'interasse di 5,00 m;
  - potranno essere impiantate solo specie vegetali autoctone (anche nel caso di piantumazioni a scopo ornamentale);
  - al fine di favorire la depurazione del terreno e delle acque da sostanze inquinanti, consentendo il

*rimpiungamento della falda, negli spazi verdi dovranno essere piantumate specie vegetali idonee a tale scopo (come ad esempio le rizofile);*

- *con riferimento ai tetti verdi nella scelta delle specie da impiantare dovrà essere posta attenzione a selezionare le piante con maggiore attività vegetativa nel periodo compreso tra la primavera e l'estate;*
- *dovrà essere assicurata la costante manutenzione di tutte le aree verdi (compreso l'orto sperimentale e i tetti verdi), sostituendo e integrando eventuali fallanze, per assicurarne le funzionalità a cui sono preposte (mitigazione visiva, climatica ...);*
- *nel rispetto delle norme di tutela e salvaguardia del suolo da sostanze inquinanti e delle condizioni necessarie alla realizzazione e alla funzionalità delle strutture, delle opere e della circolazione interna (carrabile e pedonale), le superfici pavimentate dovranno essere ridotte allo stretto necessario e, comunque, dovranno essere realizzate con materiali drenanti (comprese le eventuali pavimentazioni in calcestruzzo e/o asfaltate);*
- *il sistema di recinzione perimetrale sia schermato dall'esterno con siepe arbustiva;*
- *le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle superfici impermeabili, opportunamente trattate, dovranno essere reimpiegate per gli usi consentiti (reti duali, sistemi antincendio, irrigazione, lavaggio dei piazzali...);*
- *dovrà essere effettuato uno studio cromatico del contesto e delle dominanti cromatiche che caratterizzano il paesaggio in cui si colloca l'intervento, al fine di selezionare una gamma cromatica da utilizzare per le strutture e le opere da realizzare, comprese le pavimentazioni, in modo tale da stabilire l'integrazione visiva con l'intorno producendo un effetto imitazione;*
- *gli eventuali elementi pubblicitari e le insegne dovranno essere integrati preferibilmente in fase di costruzione, divenendo elemento di articolazione della facciata. Dovranno avere, inoltre, un rapporto proporzionale con l'insieme e utilizzare materiali, colori e texture coerenti con l'insieme dell'edificio;*
- *dovrà essere evitato l'uso di cartellonistica pubblicitaria su supporto verticale, su punti visibili dalle strade vicine, che possa alterare la percezione del paesaggio circostante;*
- *l'impianto fotovoltaico da collocare sulle coperture non dovrà essere visibile all'esterno".*
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 6955 del 17/05/2023**, con cui comunica di provvedere a verifica preventiva dei comuni gravati da vincolo demaniale da uso civico e nel caso di attivare il procedimento di richiesta di relativa attestazione.
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 6087 del 18/05/2023**, *"In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla nota prot. n. 5096 del 21 aprile 2023 di codesta Provincia, si informa che al foglio n. 39 del NCT del comune di Sannicandro di Bari non sono presenti aree del Demanio Armentizio, pertanto si rappresenta che l'impianto in oggetto non genera impatti su aree tratturali. Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta, stante la mancanza di interferenza con aree del Demanio Armentizio".*
- **Regione Puglia - Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 8136 del 18/05/2023**, *"Le succitate opere progettuali sembrerebbero non interferire con elementi del reticolo idrografico, né con aree golenali e/o contermini, come si evince dalla Carta idro- geomorfologica (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Puglia n. 48 del 30/11/2009 così come recepita con D.G.R. Puglia 16 febbraio 2015, n. 176). Tuttavia deve comunque specificarsi che, eventuali trasformazioni e/o modificazioni territoriali e/o iniziative edilizie e/o infrastrutturali devono essere valutate secondo la disciplina del Capo VII del R.D. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche e l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012 è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, oppure la Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 17/2000, come confermato dall'art.*

22 comma 2 della Legge regionale n. 32/2022, a seconda della competenza gestionale del/dei corsi d'acqua in argomento. Pertanto pare necessario suggerire di coinvolgere nella Conferenza dei Servizi di che trattasi tanto il Consorzio di Bonifica territorialmente competente (all'art. 10, comma 1 della L.R. n. 4/2012) che i competenti uffici della Città Metropolitana di Bari (art. 25, comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 17/2000, come confermato dall'art. 22 comma 2 della Legge regionale n. 32/2022). Per quanto attiene poi ad eventuali profili concessori coinvolti nella occupazione/attraversamento di aree demaniali (demanio idrico), si evidenzia che prima dell'inizio dei lavori occorrerà acquisire apposita concessione secondo le procedure stabilite dal R.R. Puglia n. 23/2011, su specifica istanza di parte”.

- **Regione Puglia - Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 3331 del 31/03/2020, “...limitatamente alla compatibilità al Piano di Tutela delle Acque, questa Sezione, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, fermo restando l'obbligo di provvedere ad ogni accorgimento finalizzato alla protezione delle acque superficiali e sotterranee, demandando al competente ufficio provinciale, la verifica e sorveglianza del rispetto della normativa regionale.”**
- **SNAM, prot. n. 65629 del 22/05/2023, “Con riferimento alla Vostra nota con prot. 35223 del 21/04/2023, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale visionata (Elab. EG 02 Inquadramento Territoriale su Ortofoto e Catastale), è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società”.**
- **TERNA, prot. n. 84932 del 18/08/2023, “comunichiamo che, sulla base delle informazioni trasmesse, le opere ed i lavori di cui al Vs. progetto, non interferiscono con le infrastrutture AT/AAT di proprietà Tema Spa. Ad ogni modo, in considerazione della peculiare attività svolta dalla Scrivente, inerente alla manutenzione, l'esercizio e il pronto intervento degli elettrodotti AT/AAT, sarebbe opportuno, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto, che la stessa venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto”.**
- **GAL - Gruppo Azione Locale, nota acquisita al prot. n. 50872 del 13/06/2023 della Città Metropolitana di Bari - osservazioni relative al progetto in questione.**
- **Comitato Olivicoltori e Cittadini Conca Barese, nota acquisita al prot. n. 63512 del 27/07/2023 della Città Metropolitana di Bari - osservazioni relative al progetto in questione.**
- **COMITATO CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVINCIALE (CIAP), Seduta del 15/05/2023 “Vista la documentazione presentata dal Gestore e richiamata in premessa, il Comitato esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:**
  - *Il Gestore entro un mese dal rilascio del titolo autorizzativo dovrà condurre uno screening mediante olfattometria dinamica in punti all'interno e al perimetro dello stabilimento come individuati nel titolo autorizzativo al fine di verificare il bianco ante operam e contestualmente registrare le condizioni meteo durante il campionamento.*
  - *Il Gestore dovrà avviare la prima campagna di monitoraggio entro 3 mesi dalla messa in 5 esercizio degli impianti.*
  - *Con riferimento alla valutazione dell'impatto cumulativo degli odori con le altre attività presenti intorno al sito in esame si rinvia agli Enti competenti nonché al Comune richiamando altresì le disposizioni dell'art. 3 comma 6 della L.R. 32/2018.*
  - *A valle della realizzazione e della messa in esercizio dell'impianto il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio in continuo dei principali composti odorigeni VOC, NH3, H2S. La tecnologia dei sensori da adottare deve essere robusta e deve garantire elevate prestazioni nella rivelabilità dei composti a concentrazioni tipiche delle soglie olfattive. L'unità deve essere abbinata ad una centralina meteo per la raccolta in situ dei dati meteorologici ed ad un campionatore automatico attivabile da remoto dell'aria ambiente. I prelievi devono essere effettuati in contenitori inerti di Nalophan o su supporti di adsorbimento per consentire successive indagini olfattometriche o chimiche sui campioni acquisiti. Il sistema deve avere più linee di campionamento che devono essere alloggiare dentro ad un box a T controllata per il mantenimento delle condizioni fino al prelievo dell'operatore. I dati acquisiti dai sensori e dalla centralina meteo devono essere sincronizzati con una piattaforma cloud riservata con accesso*

*account, per la visualizzazione e downloading dei relativi dati al punto di misurazione. Sulla piattaforma di gestione cloud si dovrà impostare valori di soglia massima per singolo sensore, per l'invio automatico di una mail in caso di superamento dello stesso o per garantire l'attivazione automatica del sistema di campionamento. Si propone l'installazione di tre stazioni di monitoraggio, due ubicate al confine impianto nelle direzioni prevalente dei venti ed una nei pressi della direzione dove si trova il recettore sensibile più vicino o nei pressi dell'area impianto che può mostrare maggiori criticità di emissione odori durante l'esercizio. Sono fatte salve le eventuali ed ulteriori prescrizioni dell'organo di controllo.*

- *Il Gestore è tenuto ad ottemperare ai monitoraggi aggiuntivi prescritti da Arpa Puglia ed indicati nell'elaborato AIA\_ED\_05\_REV4\_2023 "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".*
- *Il Gestore è tenuto all'osservanza di quanto indicato nel "PIANO PRELIMINARE GESTIONE ODORI".*
- *Il Gestore deve redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina, nel quale dovranno essere annotate le informazioni circa la manutenzione ordinaria del biofiltro indicati nell'elaborato AIA\_ED\_05\_REV4\_2023 "PIANO DI MONITORAGGIO CONTROLLO".*
- *Il Gestore dovrà ottemperare a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 32/2018.*
- *Per i nuovi punti di emissioni il gestore è tenuto a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio che si assume coincidente con la data di messa a regime. Siano effettuate le analisi relative alle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto pari a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime durante i quali devono essere effettuate almeno n. 2 campionamenti significativi, in giorni non consecutivi, e con il massimo impegno di esercizio.*
- *Il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità competente/ARPA e Sindaco del Comune territorialmente competente, anche per via web al sito [www.cet.arpa.puglia.it](http://www.cet.arpa.puglia.it). Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014.*
- *Il Gestore deve ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2 della Parte V del D.lgs. 152/06.*
- *I punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nell'istanza, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.*
- *I punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1.*
- *L'accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.*
- *I metodi di analisi e di prelievo devono essere ufficiali, in vigore e pertinenti alla matrice e parametro da misurare.*
- *I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici a firma di professionista chimico abilitato. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1.*
- *Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli.*
- *Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio.*
- *I punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1.*
- *L'accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.*

- *I metodi di analisi e di prelievo devono essere ufficiali, in vigore e pertinenti alla matrice e parametro da misurare.*
- *I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici a firma di professionista chimico abilitato. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1.*
- *Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli.*
- *Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio.*
- *Relativamente alle emissioni fuggitive si prescrive il controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.*
- *Il Gestore deve provvedere alla registrazione di tutti gli eventi emergenziali di utilizzo della torcia e inviare alle autorità competenti e ad ARPA apposite relazioni trimestrali/semestrali su tali eventi, indicando i dati caratteristici di ciascun evento (durata di accensione, quantità di biogas bruciato...).*
- *La torcia (punto di emissione E2) deve essere dotata di: sistema di accensione automatica; sistema di controllo per presenza fiamma con allarme per mancanza di fiamma; protezione antivento; pannello di controllo per funzionamento automatico; dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della fiamma, e quindi in caso di mancata riaccensione, dispositivo di blocco con allarme; contatori e misuratori di portata.*
- *Il Gestore dovrà tenere un apposito registro al fine di garantire la tracciabilità dei gas inviati in torcia e delle cause che hanno generato l'invio di tali gas. La redazione e le modalità di compilazione dovranno essere concordate con Arpa Puglia."*
- **Comitato Tecnico Rifiuti - parere consultivo e non vincolante, con funzione di assistenza agli uffici dell'Ente come da Regolamento allegato alla D.G.P. n. 179 del 10 novembre 2009 ed ex art. 5 della L.R. n. 30/86, seduta del 03/10/2023, 18/04/2023, 20/10/2020, 26/05/2020. PARERE 03/10/2023** *"Con riferimento alla conformità urbanistica del progetto e al parere urbanistico negativo del Comune di Sannicandro di Bari, questo comitato in quanto "Comitato Rifiuti" non è deputato ad esprimersi in merito a questioni urbanistiche che sono competenza esclusiva del Comune di Sannicandro di Bari. Mentre in merito alla documentazione presentata in riscontro alle richieste fatte nella seduta del 05/09/2023, fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi, essa è da ritenersi soddisfacente e pertanto il Comitato esprime nuovamente PARERE FAVOREVOLE al progetto, confermando tutte le prescrizioni date nei precedenti pareri." PARERE 18/04/2023* *"Con riferimento alla documentazione presentata, fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi, il Comitato conferma il PARERE FAVOREVOLE e le prescrizioni delle sedute del 26/05/2020 e del 20/10/2020 con le seguenti ulteriori prescrizioni: 1. le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori; 2. la gestione di rifiuti verdi rivenienti da zone potenzialmente affette da patologie a carattere pandemico, tipo Xylella fastidiosa e punteruolo rosso, dovrà essere condotta con operazioni cautelative in accordo alla disciplina regionale di settore; 3. deve essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate al fine di garantire l'efficienza degli scoli, canalizzazioni, e tubazioni di raccolta del percolato, assicurando che quest'ultimo sia convogliato nei pozzetti di stoccaggio; 4. lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive nonché in modo da confinare eventuali sversamenti. 5. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo eventuali contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi; 6. deve essere*

effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche; tutti i rifiuti devono essere identificati da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e devono essere stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali; 7. nella fase di stoccaggio dei rifiuti nelle aree dedicate dell'installazione, non devono essere effettuate miscelazioni; 8. eventuali rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.” **PARERE 20/10/2020** “Con riferimento alla documentazione analizzata e alle integrazioni presentate, fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, il Comitato conferma il parere favorevole e le prescrizioni della seduta del 26/05/2020 ed aggiunge le seguenti ulteriori prescrizioni: Al paragrafo 5.3.2.2 di AIA Ed 01 REV1, viene dichiarato nel paragrafo Calcolo del volume di prima pioggia che viene preso un valore di altezza di pioggia pari a 2,9 mm. Tale valore risulta incongruente con quanto prescritto nel precedente parere nel quale viene utilizzato un valore pari a 4,6 mm, per il dimensionamento delle vasche di raccolta della prima pioggia. Attenersi a questo valore come prescritto nel precedente parere. Come da relazione integrativa Riscontro 10 bis che riporta un eventuale predisposizione all'allaccio alla rete idrica e fognaria, nonché anche di fogna bianca a seguito di lavori da parte del Comune di Sannicandro si prescrive l'allaccio immediato e la dismissione degli impianti di trattamento dei reflui e delle acque meteoriche e dei siti di smaltimento e il conseguente allaccio immediato a dette reti, non appena tale predisposizione sia disponibile.” **PARERE 26/05/2020** “Con riferimento alla documentazione analizzata e alle integrazioni presentate, fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quelle in materia di emissioni in atmosfera, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti prescrizioni: 1. Nell'impianto devono essere distinte le aree di: a. stoccaggio dei rifiuti in ingresso, b. stoccaggio dei rifiuti in deposito temporaneo derivanti dal ciclo produttivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 183 c.1 lett.bb del D.Lgs. n. 152/2006, c. deposito dei rifiuti (Attività R13 ex ALL.B e C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) derivanti dal ciclo produttivo; d. stoccaggio delle materie prime 2. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio di prodotti liquidi (digestato) devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani; 3. Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento), devono essere costantemente mantenute al fine di garantire la continuità della pavimentazione in modo da evitare percolazioni di liquidi nel sottosuolo; 4. Garantire di utilizzare il sistema di convogliamento delle acque meteoriche unicamente per convogliare le sole acque di pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni anomale rimuovendo le condizioni per eventuali mescolamenti di acque meteoriche con acque reflue (spremitura e percolazione); 5. Rispettare le distanze previste dal R.R. 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.) Art. 13 (Zone di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione) comma 1: “Nelle more dell'individuazione e delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 152/06, gli scarichi di cui all'art. 10 della presente disciplina, nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano. Qualora si dimostri, nella

relazione idrogeologica firmata da tecnico abilitato, che la direzione ed il verso di moto della falda idrica sotterranea ricada a valle idrologica dell'opera di captazione potabile e che il cono di depressione della falda idrica indotto da quest'ultima non raggiunga il punto di scarico, possono essere autorizzati scarichi fino a 300 (trecento) metri di distanza dall'opera di captazione." e comma 5: "Gli scarichi di cui all'art. 10 comma 1 della presente disciplina, nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 250 (duecentocinquanta) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee per uso irriguo." 6. Rispettare le distanze previste dal R. R n. 26 del 12 Dicembre 2011, Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs.n.152/2006, art.100 comma 3) e R. R. 26 Maggio 2016 n. 7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2011 n. 26 RECANTE "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.lgs. 152/06 e SS.MM.II)", al paragrafo 2 "TRATTAMENTI SECONDARI", ai punti 2.1 "Subirrigazione e 2.2 "Subirrigazione Drenata" "La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi domestici o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici valutati caso per caso dall'autorità sanitaria. L'utilizzo ai fini potabili è, invece, soggetto alla normativa vigente in materia di acque potabili ed in particolare, alle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 12/2011." 7. Piantumare sulla superficie di aree a verde, dove è prevista la realizzazione delle trincee disperdenti, essenze arboree adatte allo scopo, con particolare riferimento ad essenze utili ad incrementare: l'assorbimento dei terreni interessati; . Garantire il funzionamento dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera o degli scarichi da rilasciarsi nel recapito naturale e dei relativi sistemi di monitoraggio e controllo prevedendo il posizionamento di gruppi elettrogeni che possano partire automaticamente in caso di black out della fornitura elettrica al fine di assicurare elevati standard di protezione per l'ambiente anche in assenza di erogazione di energia elettrica da parte del gestore della rete; 9. I cumuli all'interno dell'impianto (rifiuti in ingresso, prodotti intermedi e prodotti finiti) non dovranno superare i 3,00 m di altezza e saranno effettuati in condizioni di sicurezza al fine di evitare cedimenti e limitare emissioni polverulenti prevedendo per quelli all'aperto un confinamento laterale; 10. Stipulare una convenzione con Enti di Ricerca accreditati e/o strutture Universitarie al fine di predisporre un protocollo operativo, valido per il primo anno di esercizio, di verifica delle prestazioni dell'impianto e dei prodotti in uscita (compost CMC3, fertilizzante CMC5, diossido di carbonio E 290) da trasmettere contestualmente alla comunicazione di avvio dell'attività, ex art. 29- decies c.1 del D.Lgs. n.152/2006. I risultati finali ottenuti saranno trasmessi all'Ente competente entro 60 gg dalla fine del primo anno di esercizio; 11. Garantire, per il compost e il fertilizzante, i requisiti quali-quantitativi di cui al D.Lgs. n. 75/2010; ciascun LOTTO DI PRODUZIONE dovrà essere opportunamente certificato da Laboratorio di analisi accreditato secondo i requisiti di cui all'Allegato 11 del D.Lgs. n. 75/2010. In caso di produzione di prodotto non conforme alle caratteristiche di cui sopra (anche detto fuori specifica), questo dovrà essere gestito come rifiuto secondo la legislazione vigente; 12. Per i rifiuti prodotti dall'impianto e conferiti presso terzi rispettare, ai sensi di quanto previsto. dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs.n. 152/06 e smi. le prescrizioni di "deposito temporaneo": la ditta è tenuta ad adottare uno dei criteri, previsti dall'art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs.n. 152/06 e smi. 13. Garantire elevati standard di qualità per le aree circostanti e predisposizione di un "Piano di sanificazione dell'opificio e delle aree circostanti" prevedendo un piano di interventi di lotta antimurina (derattizzazione), anti larvale (disinfezione) e adulticida (disinfestazione) per la prevenzione del rischio biologico nei principali focolai ipotizzabili."

- **CITTÀ METROPOLITANA DI BARI Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, nota prot. n. 63179 del 02/08/2024, acquisita al prot. n. 395420 in pari data**, che riporta gli esiti dell'istruttoria, "Il Presidente, quindi, esauriti gli adempimenti di rito, all'esito dei lavori svolti, valutate le specifiche risultanze e visti i pareri

*favorevoli acquisiti nell'ambito del presente procedimento, assume la determinazione conclusiva di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi in senso favorevole, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 smi, sulla base delle posizioni prevalenti, relativamente alla procedura in oggetto, con le prescrizioni indicate nei pareri acquisiti". Con riguardo agli esiti dell'istruttoria del Comitato VIA della Città Metropolitana si riportano di seguito gli esiti delle sedute del **12/09/2023**, **21/10/2020**, **26/02/2020**. **PARERE 12/09/2023** "A seguito delle Osservazioni pervenute dal Comitato Si Olivicoltori e Cittadini conca barese: Il Comitato, esaminate le osservazioni tecniche di parte riguardo l'impianto di trattamento di Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) con produzione di Biometano e CO2 proposto da ECO LEAF SANNICANDRO s.r.l. da realizzarsi nel territorio di Sannicandro (BA) a cura dell'Ing. Alessandro Manuelli, ravvisato che le stesse sono state ricevute oltre i termini di legge previsti, procede ugualmente ad esprimere in proprio parere di competenza e quindi analizzata la documentazione ricevuta ed esaminati gli effetti sulle componenti ambientali, ritiene di confermare il parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto proposto dalla ditta ECO LEAF SANNICANDRO S.r.l. espresso nella seduta precedente all'odierna.". **PARERE 21/10/2020** "Esaminata la documentazione progettuale ed esaminati gli effetti sulle componenti ambientali, si ritiene di condividere i contenuti degli elaborati prodotti e pertanto il Comitato Tecnico esprime parere favorevole di compatibilità ambientale". **PARERE 26/02/2020** "Esaminata la documentazione progettuale ed esaminati gli effetti sulle componenti ambientali, si ritiene di condividere i contenuti degli elaborati prodotti e pertanto il Comitato Tecnico esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando il parere degli altri enti preposti".*

- **Determinazione dirigenziale n. 3090 del 01/08/2024, nota prot. n. 63179 del 02/08/2024, acquisita al prot. n. 395420 in pari data** "Il Dirigente Ing. Giampiero Di Lella DETERMINA: 1. DI DARE ATTO che la conferenza di servizi, svoltasi nelle sedute del 20.06.2023, 25.07.2023, 10.10.2023, 30.11.2024, 18.01.2024, 14.03.2024, 12.06.2024, le cui risultanze sono state già trasmesse ai soggetti invitati, e del 23.07.2024, si è conclusa in senso favorevole all'istanza art. 27-bis D.Lgs. n. 152/06 relativamente al PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) per la procedura coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) finalizzata alla realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e postcompostaggio, per la produzione di biometano e compost Punto 5.3.61) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs.n. 152/06 alla loc Monsignore zona industriale nel comune di Sannicandro di Bari, con le prescrizioni rese nei pareri acquisiti; 2. la Società è obbligata al rispetto delle prescrizioni rese nei seguenti pareri, allegati al presente provvedimento: a) parere di compatibilità ambientale espresso dal CT VIA nella seduta del 26.02.2020; b) parere del CT Rifiuti del 26.05.2020; c) parere CT Rifiuti del 20.10.2020; d) parere CT VIA 21.10.2020; c) parere CT Rifiuti del 18.04.2023; f) parere CIAP del 15.05.2023; g) parere CT VIA del 12.09.2023; h) CT Rifiuti del 03.10.2023; i) nota Regione Puglia-Servizio Autorità Idraulica nota prot. n. 8136 del 18/05/2023; j) Nota della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari prot. n. 11340-P del 03.10.2023; k) nota della Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 9931 del 29.11.2023 con la quale ritiene di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR con prescrizioni; l) Nota Comando Provinciale VV.F. n. 5515 del 28.02.2024, acquisita al prot. n. 1) 25334 del 21.03.2024; m) Nota della Regione Puglia Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili prot. n. 153409 del 26.03.2024;

#### **VISTI:**

Il parere favorevole della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che con nota prot. n. 9931 del 29/11/2023 ha "rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR".

Gli esiti della Conferenza di Servizi del PAUR (ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) del **23/07/2024**, come compendiate dal Dirigente Ing. Giampiero Di Lella nella Determinazione dirigenziale n. 3090 del 01/08/2024,

con cui ha dato atto della favorevole conclusione della Conferenza di Servizi avente ad oggetto l'istanza art. 27-bis D.Lgs. n. 152/06 relativamente al PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) per la procedura coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) finalizzata alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Le risultanze istruttorie, i pareri e le relative prescrizioni.

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, la società ECO LEAF Sannicandro S.r.l. inviava con nota del 29/05/2024, acquisita in pari data al prot. n. 256363, una definitiva proposta di accordo rivolta al Comune di Sannicandro di Bari che, in quanto acquisita agli atti del procedimento, è da intendersi vincolante nelle more dei successivi passaggi di condivisione e formalizzazione con il beneficiario.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** la ECO LEAF Sannicandro S.r.l. con note del 20/09/2024, acquisite al prot. n. 456028 e al prot. n. 456445 di pari data, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale";
- piano di Utilizzo in conformità al DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", che la Società deve presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico -

Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;

- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552.

#### **PRESO ATTO CHE:**

- con nota prot. n. 429598 del 05/09/2024, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per la quale evidenziava che persiste l'obbligo in capo al proponente di corrispondere adeguate misure di compensazione nei termini di cui alla LR 28/2022 avendo questo ufficio rappresentato nel corso dell'istruttoria in più occasione tale necessità;
- in data 03/10/2024 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale *pro-tempore* della ECO LEAF Sannicandro S.r.l., l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica, con nota 495676 del 10/10/2024 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero N. 26276 del 21/10/2024;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Comunicazione di informativa antimafia prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0127578\_20241003 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio, per la produzione di biometano e compost, da realizzarsi nel comune di Sannicandro di Bari (BA), in località “Monsignore”.

**L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.**

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

**Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA****VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.

- generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
  - D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
  - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
  - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
  - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
  - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
  - la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
  - la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*
  - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
  - la LR 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*;
  - la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati."*

#### VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **L'Autorità Competente PAUR, ovvero la Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico,** giusto Determinazione dirigenziale n. 3090 del 01/08/2024, trasmessa con nota prot. n. 63179 del 02/08/2024, acquisita al prot. n. 395420 in pari data, nella persona del Dirigente Ing. Giampiero Di Lella *DETERMINAVA DI DARE ATTO che la conferenza di servizi, svoltasi nelle sedute del 20.06.2023, 25.07.2023, 10.10.2023, 30.11.2024, 18.01.2024,14.03.2024, 12.06.2024, le cui risultanze sono state già trasmesse ai soggetti invitati, e del 23.07.2024, si è conclusa in senso favorevole all'istanza art. 27-bis D.Lgs. n. 152/06 relativamente al PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) per la procedura coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) finalizzata alla realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anerobica e postcompostaggio, per la produzione di biometano e compost Punto 5.3.61) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs.n. 152/06 alla loc Monsignore zona industriale nel comune di Sannicandro di Bari, con le prescrizioni rese nei pareri acquisiti;*
- **la Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,** con nota prot. n. 9931 del 29/11/2023, rilasciava Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art.91 delle NTA, con prescrizioni;
- la comunicazione, prot. 429598 del 05/09/2024, con la quale questa Sezione regionale procedente ai fini A.U., comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003,** con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la

costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese.

#### **DATO ATTO CHE:**

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **ECO LEAF Sannicandro S.r.l.**

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **ECO LEAF Sannicandro S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio, per la produzione di biometano e compost;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori.

#### **Precisato che:**

- il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere;
- la Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico, avendo determinato la conclusione della Conferenza di Servizi relativamente al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per la procedura coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), si configura come Autorità Competente di cui al 29 decies del D. Lgs. 152/2006.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### **DETERMINA**

##### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 429598 del 05/09/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

##### **ART. 2)**

di provvedere al rilascio, alla ECO LEAF Sannicandro S.r.l., con sede in Via Della Resistenza N 48, 70125 Bari (BA), P.IVA e Cod. Fis. 08338250726, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui all'art.27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio, per la produzione di biometano e compost, da realizzarsi nel comune di Sannicandro di Bari (BA), in località "Monsignore".

#### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.** a cura della Città Metropolitana di Bari, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, **qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie**, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

#### ART. 4)

La **ECO LEAF Sannicandro S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio, di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di PAUR a cura della Città Metropolitana di Bari destinato a compendiare in forma definitiva il titolo di VIA ed AIA prefigurato, dallo stesso Ente, con Determinazione dirigenziale n. 3090 del 01/08/2024, trasmessa con nota prot. n. 63179 del 02/08/2024, acquisita al prot. n. 395420 in pari data, a firma del dirigente del **Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico, della Città Metropolitana di Bari.**

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte e alle Autorità Competenti per i rispettivi titoli settoriali.

#### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

#### ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Città Metropolitana di Bari con Determinazione Dirigenziale n. 3090 del 01/08/2024.

#### ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del

titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque

assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

**ART. 13)**

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

**ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

**ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 38 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico,
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Città Metropolitana di Bari;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
  - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
  - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica;
  - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche;
  - all'Aeronautica Militare, Comando Scuole AM 3a Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio;
  - al Comando Marittimo Sud;
  - al Comando Militare Esercito "Puglia"
  - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari;
  - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione VII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
  - al Comando dei Vigili del Fuoco della Città Metropolitana di Bari;
  - al Comune di Sannicandro di Bari (BA);
  - a SNAM Rete Gas;
  - a Terna S.p.A.;
  - all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia;
  - ad Arpa Puglia Direzione Scientifica
  - ad Arpa Puglia - Centro Regionale Aria CRA;
  - alla ECO LEAF Sannicandro S.r.l. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale  
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace